Roma, il 10 agosto 2025
Prot. 2044/2025

Spett. li
**Presidente OFI territoriali**

e p.c.
**Consiglieri FNOFI**

**OGGETTO**: Posizionamento Comitato centrale FNOFI in tema di autonomia professionale

In merito alla recente sentenza della Corte di Cassazione in riferimento a fatti avvenuti a Cagliari, è necessario fare delle precisazioni:

- È di tutta evidenza che i giudici, nello specifico caso, hanno inteso che **"il fisioterapista non può fare diagnosi medica"** e, questo, non è **mai** stato messo in discussione da nessuno: **il fisioterapista non fa diagnosi medica**, non l'ha mai fatta e non ha alcuna pretesa di farla, anzi crede fermamente nel rispetto delle prerogative e attribuzioni di tutte le professioni sanitarie, compresa quella medica. **Il fisioterapista fa diagnosi fisioterapica**, così come l'infermiere fa diagnosi infermieristica, così **ogni professione sanitaria fa la propria, specifica, diagnosi di pertinenza**. Affermare generalizzando, quindi, che il termine "diagnosi" sia ascrivibile solo ad una professione, solo ad una tipologia di diagnosi e attribuibile solo ad una sola categoria di professionisti sanitari, vuol dire **equivocare** il suo significato, **ignorare** le specificità delle professioni sanitarie, **misconoscere** le competenze e le autonomie di circa **un milione di professionisti sanitari "fuori" dalle branche mediche**, ma che studiano, si aggiornano, si specializzano ed operano, con immensi sacrifici, all'interno del sistema salute del nostro paese.

- Il fisioterapista, anche per dovere deontologico, è chiamato a collaborare con il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta o con lo specialista di riferimento, quando nell'ambito della **valutazione funzionale**, di cui è pienamente titolare ai sensi dell'art 2 della legge n. 251/2000, e della **diagnosi fisioterapica** ritenga di dover rinviare al medico un eventuale approfondimento diagnostico o, comunque, una nuova valutazione: **l'accesso diretto al fisioterapista**, **l' utilizzo dell'ecografo e delle terapie fisiche**, **l'autonomia** e **la piena titolarità nella scelta del programma riabilitativo** (e la responsabilità conseguente) sono ormai fatti, attribuzioni e competenze non solo consolidati, ma alla luce della protezione della professione, con l'istituzione ordinistica, offerta dall'art. 4 della Legge Lorenzin, sono divenuti **elementi incoercibili** della professione sanitaria di fisioterapista. Sorprende, francamente, la lettura "Ancien Régime" della Suprema Corte, che pare non aver preso in alcuna considerazione come la fine della ausiliarietà delle professioni sanitarie abbia ormai compiuto il quarto di secolo proprio quest'anno. L'art 1 della legge n. 42/1999 insieme all' art 2 della Legge 251/2000 infatti hanno dato un senso diametralmente opposto alla lettura della Corte rispetto alla autonomia del professionista. Il dovuto rispetto per la Suprema Corte non può esimere peraltro questa Federazione, nell'ambito delle attribuzioni istituzionali, nel rilevare i limiti di quella pronuncia e la sua totale inattualità (i fatti contestati, peraltro,



**Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapista D.M. 183/2022**
Sede Legale:
Viale dell'Università n°11
4° Piano Scala B - 00185 Roma (RM)
fnofi@pec.fnofi.it
www.fnofi.it
info@fnofi.it
C.F. 96551720582

risalgono al 2016), oltre al fatto che **le sentenze, anche quelle della Suprema Corte, si basano su fatti specifici e le motivazioni non sono estensibili a casi generali.**

La Federazione conferma per contro l'impegno, in ogni sede istituzionale, a che, se del caso anche normativamente, si chiarisca definitivamente ogni residua ambiguità rispetto a autonomia e titolarità della professione sanitaria di fisioterapista, compresa quella di **effettuare diagnosi fisioterapica** (come, si ribadisce, **legittimamente agito da ogni altra professione sanitaria**) e quella di **stilare il programma riabilitativo** ritenuto opportuno a seguito, appunto, delle opportune azioni summenzionate e di pertinenza esclusiva del fisioterapista stesso.

D'altra parte, si diffida qualsivoglia organizzazione o associazione parasindacale a limitare, in ogni sede, le competenze e le attribuzioni previste per legge per il professionista sanitario fisioterapista.

Il Presidente
Dott. Piero Ferrante

Piero
Ferrante
10.08.2025
17:55:07
GMT+02:00



**Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapista**
**D.M. 183/2022**

Sede Legale:
Viale dell'Università n°11
4° Piano Scala B - 00185 Roma (RM)

fnofi@pec.fnofi.it
www.fnofi.it
info@fnofi.it
C.F. 96551720582